

CITTA' DI FERMO

Decreti del Sindaco

DECRETO DEL 12-03-18, n. 9

Oggetto: Istituzione convivenze anagrafiche
Visto di regolarità/riscontro contabile
☐ Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto, assegnando
ai seguenti impegni di spesa i numeri e gli importi a fianco indicati:
n
n Cap
n € Cap
Note:
☐ Si attesta il riscontro contabile del presente atto.
Fermo, lì
Il Dirigente del Settore Bilancio e Finanze

IL SINDACO

Visto l'articolo 5 del DPR 223/1989 che prevede la possibilità di istituire convivenze anagrafiche quando ricorrano particolari condizioni e nello specifico, "per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune";

Visto l'art. 5-bis del D. Lgs. 142/2015 il quale prevede quanto segue: "1. Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 e' iscritto nell'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ove non iscritto individualmente. 2. E' fatto obbligo al responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. 3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1."

Vista la successiva Circolare n. 5 del 18/05/2017 recante "Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale", che ha chiarito che la predetta normativa ha introdotto una speciale disciplina per la cancellazione anagrafica, con effetto immediato, applicabile alle ipotesi di revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento ingiustificato del richiedente protezione internazionale;

Dato atto che il Comune di Fermo ospita, per motivi umanitari, cittadine e minorenni accolti in Centri di accoglienza, i quali rientrano nella fattispecie prevista dalla normativa sopra indicata;

Vista la richiesta pervenuta in data 06/03/2018 dalla Fondazione Sagrini Onlus, la quale gestisce n. 3 Centri di Accoglienza Straordinaria per i rifugiati e richiedenti asilo, con la quale si chiede di istituire n. 3 (tre) convivenze anagrafiche:

- "Convivenza Via Gennari" in appartamento sito in Via Gennari n.1 P.1
- "Convivenza S. Giuliano" in appartamento sito in Via S. Giuliano n.24 P.1
- "Convivenza Lattanzio Firmiano" in appartamento sito in Via L. Firmiano n. 26 P.T rialzato

Al fine della regolare tenuta dell'anagrafe, come previsto dall'art.4 della Legge n. 1228/1954;

DECRETA

Di istituire tre nuove convivenze anagrafiche nel Comune di Fermo:

- "Convivenza Via Gennari" sita in Via Gennari n.1 P.1
 "Convivenza S. Giuliano" sita in Via S. Giuliano n.24 P.1
- 3) "Convivenza Lattanzio Firmiano" sita in Via L. Firmiano n. 26 P.T rialzato.

IL SINDACO Avv. Paolo Calcinaro